



Responsabilità Civile Rischi vari

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**contratto di assicurazione
mono-garanzia per “Rischi
diversi”**

Mod. 3557 - edizione luglio 2022

Il presente documento è aggiornato alla data del 01 luglio 2022

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)





Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente



Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contattaci**



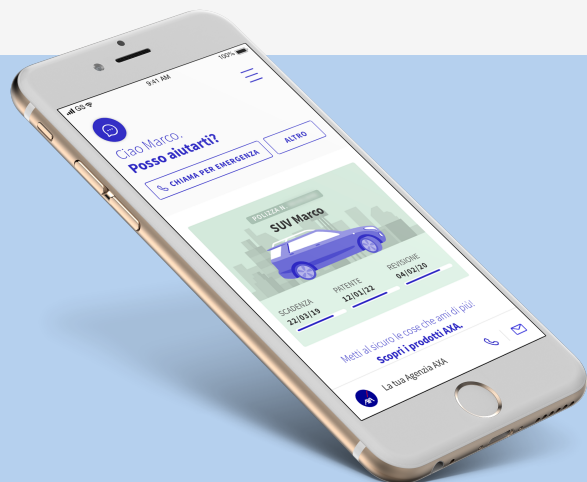
Chat presente in Area Clienti



Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**



Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Indice

Glossario	pag. 4
Condizioni di assicurazione	
Premessa generale	pag. 6
Norme comuni	pag. 7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 2 - Altre assicurazioni	
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione	
Art. 5 - Aggravamento del rischio	
Art. 6 - Diminuzione del rischio	
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro	
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	
Art. 9 - Oneri fiscali	
Art. 10 - Foro competente	
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	
Art. 13 - Pluralità di assicurati	
Art. 14 - Qualifica di assicurato	
Art. 15 - Esclusioni Cyber e Dati	
Clausole Opzionali relative al contratto in generale	pag. 10
Indicizzazione (IF15); Deroga al tacito rinnovo (STR1); Reddito agricolo – Imposta sulle assicurazioni (603); Beni di interesse storico Imposta sulle assicurazioni (604); Regolazione premio (RP).	
Sezione 01 – Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	
Norme che regolano la Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione 02 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	pag. 11
Art. 16 - Cosa posso assicurare – Massimali	
Contro quali danni posso assicurarmi – Sezione 01 – R.C.T.	
Art. 17 - Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.)	
Art. 18 - R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato - Sezione 01 - R.C.T.	
Art. 19 - Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti - Sezione 01 - R.C.T.	
Come ampliare la copertura assicurativa - Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	pag. ss
Che cosa non è assicurato	pag. ss
Art. 20 - Casi esclusi dall'assicurazione	
Art. 21 - Ulteriori esclusioni specifiche – Condizioni sempre operanti	
Art. 22 - Ulteriori esclusioni specifiche – Disciplina specifica in base al rischio assicurato	
Art. 23 - Ulteriori esclusioni specifiche – Altre garanzie opzionali	
Come e con quali condizioni operative mi assicuro Sezione 01 - R.C.T.	pag. 15
Art. 24 - Estensione territoriale ai fini della Sezione 01 - R.C.T.	
Art. 25 - Soggetti non considerati terzi - Sezione 01 - R.C.T.	
Norme che regolano il Sinistro – Sezione 01 (R.C.T.) (e Sezione 02 - R.C.O. qualora presente)	pag. 17
Art. 30 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo	
Art. 31 - Obblighi in caso di Sinistro	
Art. 32 - Gestione delle vertenze di danno – spese di resistenza	
Privacy	pag. cy

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Glossario comune alle Sezioni 01 - R.C.T., 02 - R.C.O., delle Condizioni di Assicurazione della Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI VARI.

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Associato:	aderente o socio di un'associazione culturale, sportiva.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Attacco informatico:	si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Attività Esercitata:	l'attività dichiarata dal Contraente e riportata nella descrizione del rischio di cui al frontespizio di Polizza.
Bene immobile:	si intende per bene immobile: - l'intera costruzione edile o parte di essa, comprese le opere interrato e le pertinenze, insegne, recinzioni e cancelli e le relative parti comuni; - gli spazi di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi ad alto fusto; - le attrezzature sportive e per giochi; - gli impianti e le installazioni considerati fissi per natura o destinazione quali, a titolo esemplificativo, impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili ed antenne.
Computer virus:	si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Danno cyber:	si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
Dati:	si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Fatto accidentale:	evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività Esercitata.
Fatturato:	l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 20/12/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Incidente informatico:	si intende: - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o - qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Condizioni di Assicurazione

Iscritti:	aderenti e frequentanti scuole, centri di formazione e società sportive. Non sono considerati iscritti le persone che accedono occasionalmente alle attività assicurate e comunque ai servizi annessi.
Limite di indennizzo:	l'obbligazione massima della Società per Sinistro oppure per uno o più Sinistri e per Periodo di assicurazione, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.
Massimale:	l'obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un Periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo.
Parti:	il Contraente e la Società.
Periodo di assicurazione:	ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il Periodo di assicurazione coincide con la durata della Polizza.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Perdite patrimoniali:	qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Prestatori di Lavoro:	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. compresi tirocinanti e/o borsisti.
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in Polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sezione:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in Polizza che comportano un Premio.
Sistema informatico:	si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.
Società/AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
Supporto di elaborazione elettronica dei dati:	si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Terrorismo (atto di):	atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
Volontario / Operatore di Servizio	La persona che presta in maniera spontanea e gratuita la propria attività personale all'interno di una associazione con fini socio-assistenziali senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Premessa Generale

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della Polizza Responsabilità Civile Rischi Vari - Mod. 3556, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Polizza;
- l'Assicurazione è prestata per i Massimali indicati sulla Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla Polizza stessa (nella Scheda di Polizza) o nel presente fascicolo;
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le sezioni e/o garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo Premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni di Assicurazione in **grassetto**).

Norme comuni

- Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
- Art. 2| Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza; in caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
- Art. 3| Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.
- Art. 4| Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
- Art. 5| Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.
- Art. 6| Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
- Art. 7| Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato ai termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'Assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata l'impresa cui si riferisce il contratto di assicurazione, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'Assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.

Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli), le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o la Direzione della Società. Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 13| Pluralità di assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 14| Qualifica di assicurato

Qualora indicato in Polizza SI alla Dichiarazione del Contraente n. 5), viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" alle società controllate, collegate o partecipate, **purché nominativamente e preventivamente indicate nella scheda di Polizza e purché vengano comunicati gli elementi presi a base per la determinazione del Premio** (es. Fatturato Totale aggregato o consolidato).

A parziale deroga del punto c) del successivo Art. 25 - "Soggetti non considerati terzi - Sezione 01 – R.C.T.", sono considerate terze tra di loro il Contraente, l'Assicurato, le società controllate, collegate o partecipate, nominativamente e preventivamente indicate nella scheda di Polizza (c.d. Responsabilità incrociata).

Art. 15| Esclusioni Cyber e Dati

La garanzia R.C.T. non comprende alcuna richiesta risarcitoria per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose, sempre esclusi i Dati.

Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

RP| REGOLAZIONE PREMIO

- 1) Se il Premio di Polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dal Contraente per ciascun Periodo di assicurazione:
 - a. IN UNA PARTE FISSA, in via provvisoria, al momento della stipula della Polizza ed alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione, il cui Premio relativo si considera quale Premio minimo comunque dovuto alla Società;
 - b. A SALDO, mediante la regolazione del Premio alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del Premio stesso;
 - 2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del Premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di Polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
 - 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di Premio a saldo:
 - a. il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, in forma scritta entro 120 giorni e dalla fine di ogni Periodo di assicurazione, i dati necessari per la determinazione del Premio definitivo;
 - b. nei 30 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il Premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.
 - 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
 - a. la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del Premio a saldo;
 - b. il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al Periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
- La Società pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il Periodo di assicurazione cui si riferisce il Premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia. La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
- 5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene aggiornato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
 - 6) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del Premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Condizioni di Assicurazione

Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Norme che regolano la Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione 02 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art. 16| Come mi posso assicurare - Massimali

I Massimali indicati in Polizza per la Sezione 01 - R.C.T. e per Sezione 02 - R.C.O., rappresentano l'obbligazione massima di AXA per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

I Limiti di Indennizzo, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del Massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione di AXA per ogni Sinistro e, quando previsto, per ogni Periodo di assicurazione.

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente la Sezione 01 - R.C.T. e la Sezione 02 - R.C.O., il limite per Sinistro si considererà fino alla concorrenza dei singoli massimali di Sezione. Qualora sia stata effettuata la scelta del "Massimale aggregato" indicata nella Scheda di Polizza, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il Sinistro non potrà comunque superare il 150% del Massimale RCT.

Contro quali danni posso assicurarmi – Sezione 01 - R.C.T.

Art. 17| Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino alla concorrenza del Massimale R.C.T. indicato in Polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontaria-mente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'Attività Esercitata ed alle operazioni accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, **purché pertinenti all'Attività Esercitata**.

La copertura opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurazione vale anche per:

- 1) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'Attività Esercitata, da fatto anche doloso di Prestatori di lavoro;
- 2) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, per fatto di tutti coloro, diversi dai Prestatori di Lavoro, che partecipano all'Attività Esercitata **purché tale partecipazione avvenga nel rispetto delle vigenti norme di legge**;
- 3) la responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro di cui l'Assicurato si avvalga, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Ai soli fini di questa garanzia, i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi tra di loro;

4) la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute di lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Questa garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o da Prestatori di Lavoro dell'Assicurato stesso; si intendono comunque escluse multe e ammende.

L'Assicurazione si intende estesa, **ferme le esclusioni di cui all'Art. 20 - "Casi esclusi dall'Assicurazione" e le limitazioni presenti all'Art. 18 - R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato – Sezione 01 – R.C.T.**, ai rischi inerenti l'attività svolta dall'Assicurato, **purché pertinenti l'attività stessa** nonché, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche ai seguenti rischi:

- impiego di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto **operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;**
- proprietà, uso di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, compresa l'installazione e manutenzione solo se affidata a terzi; tale garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, prove, collaudi e dimostrazioni;
- partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, corsi di formazione professionale per Prestatori di lavoro, compreso l'eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stand;
- servizio di sorveglianza effettuato anche con guardiani armati limitatamente alle sedi dell'assicurato;
- servizi di pulizia;
- proprietà di cani;
- gestione di macchine distributrici di cibi e bevande;
- gestione di mense aziendali e asili;
- servizi medici ed infermieristici siti all'interno dell'azienda;
- esercizio di magazzini, uffici e depositi, **purché inerenti all'Attività Esercitata (come disciplinato dalla successiva Clausola 702 - Beni Immobili strumentali);**
- impiego, da parte dell'Assicurato o dei suoi Prestatori di Lavoro, di biciclette, ciclo furgoni e mezzi di trasporto a mano, **purché usati per le esigenze dell'Attività Esercitata;**
- organizzazione di visite all'azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda;
- erogazione di corsi di formazione anche a non Prestatori di lavoro;
- impiego di tirocinanti e simili;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative;
- in deroga all'esclusione di cui all'Art. 20 - **"Casi esclusi dall'Assicurazione"**, punto 17) e **limitatamente alle aziende non alimentari**, la garanzia vale anche per i danni causati a terzi per morte o lesioni personali da generi alimentari per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di Produttore a termini di legge (es. vini o alimenti regalati a Clienti a titolo promozionale o di rappresentanza sui quali l'Assicurato appone il proprio marchio). **Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. 18| R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati – Disciplina specifica in base al rischio assicurato - Sezione 01 - R.C.T.

Le Condizioni indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano la Sezione 01 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

Eventuali esclusioni, limiti di indennizzo, scoperte e franchigie ivi associati, si intendono in deroga a quanto indicato nelle Casistiche e/o eventi assicurati (Art. 17), nelle Condizioni sempre operanti (Art. 19), nonché a quanto indicato nella Scheda di Polizza.

719B - CENTRI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' PRATICHE ANCHE PRESSO TERZI

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti da attività pratiche e/o esercitazioni svolte anche presso terzi, sotto la vigilanza dei docenti/istruttori; è compresa, inoltre, la responsabilità personale di questi ultimi.

Sono considerati terzi, anche tra di loro, gli allievi e gli iscritti, limitatamente ai casi di morte, lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale.

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti da attività pratiche e/o esercitazioni svolte anche presso terzi, sotto la vigilanza dei docenti/istruttori; è compresa, inoltre, la responsabilità personale di questi ultimi.

Sono considerati terzi, anche tra di loro, gli allievi e gli iscritti, limitatamente ai casi di morte, lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale.

Art. 19| Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti - Sezione 01 - R.C.T.

Le presenti condizioni, integrano le Casistiche e/o eventi assicurati – Sezione 01 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).

702 - BENI IMMOBILI STRUMENTALI

Sono compresi i danni derivanti da proprietà, conduzione e manutenzione dei fabbricati anche ad uso di foresteria, terreni, pertinenze e degli impianti fissi utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali, compresi quelli in stato di inattività, per lo svolgimento dell'Attività Esercitata, **purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.**

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

Limitatamente ad ascensori e montacarichi la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano stati collaudati o che sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.

705 - DANNI A COSE DI TERZI

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 20 – "Casi esclusi dall'Assicurazione", per le seguenti tipologie di danni:

- a cose trovatisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi;
- a cose altrui derivanti da incendio;
- a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed ai veicoli in sosta;
- a veicoli in consegna e custodia;
- a cose trasportate, rimorchiate e sollevate, caricate o scaricate;
- a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato;
- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Nel caso esistano, in nome e/o per conto dell'Assicurato polizze per i medesimi rischi, l'Assicurazione si intende prestata per l'eccedenza dei Massimali e Limiti di indennizzo previsti dalle stesse.

746 - VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI (in regime di "claims made")

L'Assicurazione comprende i danni:

- a) cagionati dalla vendita di prodotti di terzi;
- b) dovuti a difetto originario del prodotto per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio. **La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.**

La presente garanzia opera:

- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi;
- sempreché l'Assicurato detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

747 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

750 - PERDITE PATRIMONIALI D.LGS 197/2003 "Codice Privacy" e "GDPR" Reg. EU 2016/679 (in regime di "claims made")

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali cagionate ai terzi, ai sensi del **D.LGS 197/2003 ("Codice Privacy")** e ("**GDPR**") **Reg. EU 2016/679** e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, **purché non derivanti da comportamenti dolosi dell'Assicurato e/o delle persone delle quali debba rispondere.**

La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione, e riferite a fatti colposi anche antecedenti per un periodo non superiore a 2 anni la data di effetto della presente Polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

795 - COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, demolizione, ampliamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi, a condizione che, ove previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, sia stato dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

La garanzia opera a condizione che:

- le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- le predette imprese esecutrici siano assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- i designati responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori siano lavoratori autonomi ovvero non Prestatori di lavoro della Contraente.

796 - COMMITTENZA AUTO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di Lavoro, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Che cosa non è assicurato

Art.20| Casi esclusi dall'Assicurazione

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua nonché conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 3) rientranti nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. n. 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) da proprietà ed uso di imbarcazioni a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- 5) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o con abilitazione scaduta da oltre 60 giorni;
- 6) da impiego di aeromobili;
- 7) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno del perimetro aeroportuale, che comporti un danno agli aeromobili, alle cose in essi contenute e alle persone trasportate;
- 8) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'Attività Esercitata;
- 9) derivanti da Responsabilità Vettoriale;
- 10) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 11) a cose resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'Attività Esercitata;
- 12) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
- 13) a condutture ed impianti sotterranei;
- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 15) da furto;
- 16) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 17) causati da opere, installazioni in genere, operazioni di manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
- 18) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, compresi fuochi d'artificio;
- 19) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 20) derivanti da campi elettromagnetici;

- 20) derivanti da campi elettromagnetici;
- 21) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di terminal marittimi, piattaforme off-shore, e simili;
- 22) direttamente o indirettamente derivanti da atti terroristici, guerra dichiarata e non, guerra civile, operazioni militari, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 23) derivanti da Perdite Patrimoniali;
- 24) derivanti dalla proprietà e gestione di ferrovie e/o vagoni ferroviari nonché derivanti e conseguenti alla circolazione di treni; si intendono comunque coperti i raccordi ferroviari non pubblici per uso interno o per trasferire merci fino alla rete pubblica;
- 25) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 26) derivanti da attività di immersioni subacquee.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati" delle "Norme comuni".

Ed inoltre,
relativamente a:

- proprietà, uso di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, **sono esclusi i danni alle cose sulle quali sono applicati**;
- servizi medici ed infermieristici siti all'interno dell'azienda, **è esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti salvo, che gli stessi siano Prestatori di Lavoro dell'Assicurato**;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, **è esclusa la responsabilità civile dell'organizzazione di viaggi**;

Art.21 | Ulteriori esclusioni specifiche - Condizioni sempre operanti
Fermo restando quanto stabilito in precedenza, valgono altresì le seguenti esclusioni.

702 - BENI IMMOBILI STRUMENTALI

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, **sono esclusi i danni derivanti da:**

- a) spargimento di acqua derivante da rottura non accidentale di tubature e/o condutture,
- b) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

746 - VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI

Per i danni:

- cagionati dalla vendita di prodotti di terzi, sono esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
- dovuti a difetto originario del prodotto, sono esclusi i prodotti esplosivi.

La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada.

750 - PERDITE PATRIMONIALI D.LGS 197/2003 "Codice Privacy" e "GDPR" Reg. EU 2016/679 (in regime di "claims made")

Relativamente all'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, **sono escluse multe ed ammende inflitte direttamente o indirettamente all'Assicurato.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Sezione 01 - R.C.T.

Art.24 | Estensione territoriale ai fini della Sezione 01 - R.C.T.
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero **con esclusione degli U.S.A. e Canada.**
Limitatamente alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari la garanzia vale anche per i sinistri che avvengano nei territori degli U.S.A. e del Canada.

Art.25] Soggetti non considerati terzi - Sezione 01 - R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata;
- b) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.
- c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'Attività Esercitata.

Tuttavia a parziale deroga del suddetto punto c) sono tuttavia considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- 1) le persone fisiche di cui soggetti diversi dall'Assicurato (compreso appaltatori e subappaltatori) si avvalgano nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - 2) tutti i lavoratori autonomi o con contratto d'opera il cui committente sia l'Assicurato;
- per morte o lesioni personali, per le quali sia chiamato a rispondere l'Assicurato, in conseguenza della loro legittima partecipazione all'Attività Esercitata.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il Sinistro

Norme che regolano il Sinistro – Sezione 01 (R.C.T) (e Sezione 02 - R.C.O. - qualora presente)

- Art. 30]** Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo
AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
- Art. 31]** Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Per la garanzia R.C.O., limitatamente agli infortuni sul lavoro, il termine di 10 giorni decorre dalla data in cui l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta:
- dell'intervento del competente servizio prevenzione infortuni ASL;
 - del primo di atto delle indagini penali in cui viene richiesta la nomina di un legale difensore;
 - dalla prima richiesta di risarcimento o dalla prima richiesta di rivalsa generica INAIL.
- Art. 32]** Gestione delle vertenze di danno – spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
- L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'intermediario l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 GIORNI dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
- Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole.
- Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel frontespizio di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
- Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2023

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.



Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - o l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - o Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.



c) **Trattamento dei dati personali per attività di profilazione**

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. [BCR - Binding Corporate Rules](http://www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_-_Binding_Corporate_Rules): www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_-_Binding_Corporate_Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non



appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it



INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI

CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.